

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 recante Norme sul Governo del Territorio”**

<b>SEZIONI</b>	<b>CONTENUTI</b>
<b>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</b>	<p>Non si ravvisano profili di contrasto con l'ordinamento comunitario né con l'ordinamento internazionale.</p> <p>La proposta normativa è, tra l'altro, finalizzata a introdurre misure volte ad avviare interventi di rigenerazione urbana e contrastare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea e con quelli enunciati nella Comunicazione della Commissione Europea “<i>Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse</i>” (COM(2011)571).</p> <p>Gli interventi di rigenerazione urbana rientrano, inoltre, nelle misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale).</p>
<b>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</b>	<p>Il disegno di legge è finalizzato a semplificare i procedimenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica - revisionando la pianificazione urbanistica comunale generale (PSU, Regolamento urbanistico edilizio), semplificandone le ipotesi di adeguamento non costituente variante e disciplinando i programmi operativi, con cui si dà attuazione alle previsioni generali – e a regolamentare interventi di rigenerazione urbana.</p> <p>Si integra, inoltre, il Capo I del Titolo III della legge regionale n.16/2004, introducendo, tra le disposizioni transitorie, norme in materia di parcheggi pertinenziali, recupero di locali tecnici e manufatti esistenti ed edilizia residenziale pubblica e sociale.</p> <p>Il quadro normativo nazionale in materia è fornito <i>in primis</i> dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione che annovera il “governo del territorio” fra le materie di legislazione concorrente, per la quale le Regioni sono tenute ad osservare i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di “governo del territorio” coincide con l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati tutti gli usi ammissibili del territorio e in essa rientrano anche l'urbanistica e l'edilizia (ex plurimis sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003).</p>

	<p>Contestualmente, le ricadute che l'esercizio di questa potestà concorrente determina sul territorio coinvolge aspetti e "beni" certamente rimessi alla esclusiva tutela statale, quali l'ambiente ed il paesaggio, rispetto ai quali è precluso alle Regioni introdurre un minore rigore di protezione ambientale, secondo un costante orientamento della Corte Cost. (sentenze n. 232/2008 e 101/2010).</p> <p>L'intervento normativo appare rispettoso di questi ambiti, in quanto si pone in linea con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);</li> <li>✓ il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);</li> <li>✓ il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</li> <li>✓ il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);</li> <li>✓ il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</li> </ul>
<b>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli articoli 7 e 8, ai sensi dei quali la Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata e promuove ogni iniziativa per valorizzazione le risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale e per favorire la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità.
<b>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti.</b>	Il disegno di legge apporta numerose modifiche alla legge regionale n.16/2004, emendando gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 33.bis, 36, 40, 43.bis, 44, e 47 e introducendo gli articoli 2 bis, 33 ter, 33 quater, 33 quinquies, 45 bis, 45 ter, 47 bis e 48 bis.
<b>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa.
<b>6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Risulta all'esame del Consiglio regionale la proposta di legge RG. n. 230 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti).

<b>7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</b>	<p>La materia “governo del territorio” è tra quelle affidate dall’art. 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente. Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, tuttavia, non è stata approvata una legge recante i principi fondamentali della materia; pertanto, nel corso degli anni si è formata una cospicua giurisprudenza costituzionale che ha individuato di volta in volta, con riferimento ai singoli ambiti materiali riconducibili alla macro materia de quo, i principi fondamentali ricavati dalla legislazione statale, cui le Regioni devono attenersi.</p> <p>Il nucleo centrale del “governo del territorio”, come afferma la sentenza della Corte costituzionale n.303/2003, è costituito dagli ambiti materiali riconducibili all’urbanistica e all’edilizia, con riferimento ai quali i principi fondamentali sono stabiliti anzitutto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), e dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.</p> <p>La materia “governo del territorio” interferisce, inoltre, con una serie di altri ambiti di disciplina di competenza statale, quali la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali (C. Cost, sentenze nn. 68/2018 e 113/2018), ordinamento civile (distanze tra edifici, C. Cost. sentenza nn. 6/2013 e 50/2017), determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (con riferimento, ad esempio, alla disciplina della SCIA, C. Cost. sentenza n. 164/2012) e ordinamento penale (con riferimento al condono edilizio, C. Cost. sentenza n. 49/2006).</p> <p>La materia è sovente oggetto di contenzioso costituzionale fra lo Stato e le Regioni. Si richiamano, in proposito, le pronunce più recenti della Consulta: sentenze nn. 2, 54, 64, 77, 78, 115, 118, 124, 125, 141, 144, 146, 170, 181, 202, 219, 245, 261 e ordinanza n. 99, con riferimento all’anno 2021; sentenze nn. 21, 24, 26, 75, 92, 165, 192, 217, 229, 240, 248, 249, 251, 252, 264, con riferimento all’anno 2022; sentenze nn. 17, 19, 90/2023.</p>
<b>8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</b>	<p>L’intervento normativo, determinando modifiche alla legge regionale n.16/2004, impone il conseguenziale adeguamento del relativo regolamento di attuazione n.5 del 2011, come espressamente indicato nei commi aggiuntivi, introdotti nell’articolo 43 bis della legge regionale n.16/2004 dal disegno di legge.</p>
<b>9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</b>	<p>La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio, in quanto è diretta ad operare modifiche ordinamentali alla legge regionale n.16 del 2004.</p>